

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 febbraio 2016)

INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| AIELLO: sull'impiego in ambito sanitario del personale precario di policlinici e aziende ospedaliere (4-04698) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i> )   | Pag. 4205 |
| ARRIGONI: sul sequestro dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Casale Bussi a Viterbo (4-04067) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> ) | 4210      |
| CAPACCHIONE: sulla situazione del calcio dilettantistico in Campania (4-04127) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> )                        | 4212      |
| PETRAGLIA: sulla biblioteca Nazionale di Firenze (4-03723) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )  | 4215      |
| TORRISI, PAGANO: sulla natura privatistica dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania (4-04692) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> ) | 4223      |

---

*AIELLO. - Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. - Premesso che:*

in merito al tema dell'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, l'articolo 97, comma terzo, della Costituzione stabilisce che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, riguardante il superamento del precariato in ambito sanitario, in parziale deroga al principio richiamato, prevede procedure riservate di accesso a tempo indeterminato ai ruoli della sanità per coloro che vi hanno svolto per più di 3 anni un lavoro subordinato a tempo determinato, oltre al personale dedicato alla ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

tale provvedimento va nella giusta direzione del superamento del precariato nella pubblica amministrazione, vera e propria piaga sociale per più di una generazione,

tuttavia, andrebbero risolte talune incongruità: nel definire l'ambito di applicazione dello stesso, all'articolo 2, il decreto richiama esclusivamente "il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato";

la disposizione esclude dalla possibilità di partecipare alle procedure riservate il personale con contratti sia di collaborazione coordinata e continuativa (libero professionale) che di collaborazione a progetto, che molto spesso hanno prestato servizio presso i policlinici universitari per oltre 10 anni. Per di più, molti di loro sono stati anche ritenuti idonei in procedure concorsuali sul territorio nazionale ove esse si sono tenute;

è noto, infatti, che molto spesso le aziende sanitarie ed i policlinici universitari utilizzano queste figure contrattuali, reiterandole nel tempo, talvolta per oltre 15 anni, per far fronte alle esigenze di funzionamento delle strutture ospedaliere. È altrettanto noto che i lavoratori assunti con tali tipi

di contratto, ancorché privi delle garanzie, dei diritti e del riconoscimento dell'anzianità di servizio, svolgono le stesse mansioni degli omologhi che hanno un contratto di lavoro subordinato (guardie, orari di servizio, subordinazione gerarchica, turnazioni settimanali programmate e qualunque attività analoga allo strutturato), il che rende palese che si tratta di falsi lavoratori autonomi;

ciò pone le aziende ospedaliere in una situazione di illegittimità che andrebbe sanata, anche al fine di evitare ricorsi diretti a conseguire, quanto meno, un risarcimento del danno per prestazione lavorativa di fatto *ex art. 2126* del codice civile, con enorme danno per l'erario: un'ipotesi tanto più plausibile in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia europea con sentenza "Mascolo", recepita anche dalla suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 27363/2014 sull'abuso del precariato nella pubblica amministrazione;

considerato inoltre che:

un altro elemento di incongruità che dovrebbe essere ulteriormente sanato, in quanto suscettibile di essere censurato in sede giurisdizionale, è la mancata inclusione tra i soggetti idonei alle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei soggetti che abbiano conseguito un'idoneità concorsuale per dirigente medico a tempo indeterminato su base nazionale. Infatti una graduatoria concorsuale (emanata a seguito di una prova scritta, orale e pratica) ha maggior valore di un avviso pubblico (che prevede esclusivamente una valutazione per titoli e, talvolta, una prova orale); pertanto, non si capisce perché non se ne sia tenuto conto;

la possibilità di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni è stata prevista dall'art. 9 della legge n. 3 del 2003, che rinvia ad apposito regolamento governativo le modalità e i criteri con cui le amministrazioni centrali "possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione". In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'utilizzo di tale strumento, prevedendo, all'art. 3, comma 61, la possibilità di "effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

con il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, il legislatore ha ribadito, all'articolo 4, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

la tematica è stata di recente affrontata dalla sezione regionale della Corte dei conti dell'Umbria che, con la delibera n. 124/2013, è intervenuta sulla corretta applicazione dell'art. 9 della legge n. 3 del 2003 e dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, ossia sul tema dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Tale accordo, secondo i magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";

difatti l'utilizzo delle graduatorie (al pari dello scorrimento, come si vede nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi il conseguente aggravio dei costi di una nuova selezione o di una procedura di mobilità. "La mobilità esterna - come precisato da recente pronuncia del Consiglio di Stato - non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei";

da ciò si desume che chi abbia conseguito un'idoneità concorsuale nazionale, in servizio da almeno 3 anni presso un'azienda ospedaliera o policlinico, ben potrebbe essere chiamato in via diretta senza la necessità di approntare ulteriori procedure concorsuali, con rilevante risparmio per le casse dello Stato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare l'opportunità di ampliare l'ambito soggettivo del processo di superamento del precariato in ambito sanitario a tutti coloro che abbiano prestato servizio presso le aziende ospedaliere con contratti di collaborazione continuativa (libero professionale) reiterati per più di 3 anni e che siano in possesso di idoneità concorsuale attualmente valida, per evitare forme palesi di discriminazione e tutelare, al contempo, il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria attraverso la conservazione delle competenze già presenti nel settore.

(4-04698)

(15 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avente l'obiettivo di ricondurre il ricorso a forme di lavoro flessibile ai soli casi di effettive esigenze temporanee ed eccezionali ha, nel contempo, previsto misure specifiche, finalizzate a stabilizzare parte del personale, già titolare di contratti a tempo determinato ed in possesso di idonei requisiti.

Per il personale del Servizio sanitario nazionale, l'art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano disciplinate apposite procedure concorsuali, riservate ai titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso dei requisiti ivi previsti e vengano dettate specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità e per il personale medico operante presso i servizi di pronto soccorso.

Al riguardo, occorre considerare che il Dipartimento della funzione pubblica, con nota circolare n. 5/2013, ha precisato che “in merito al reclutamento speciale, tanto a regime quanto transitorio, la tipologia di lavoro su cui calcolare la durata dei tre anni o comunque l'anzianità utile prevista, secondo i criteri dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge è il contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, caratterizzato dal vincolo della subordinazione”.

In conformità alle citate disposizioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, nel disciplinare le procedure in parola, ne ha individuato, quali destinatari, esclusivamente i titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ciò premesso, com'è noto l'articolo 1, commi da 541 a 543 della legge di stabilità valida per il 2016 (legge n. 208 del 2015), per la materia in esame, ha introdotto sostanziali modifiche normative volte anche a risolvere il problema sollevato dalla interrogazione parlamentare in esame.

In particolare, le disposizioni citate sono finalizzate ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le Regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani. A tale scopo è stato introdotto un procedimento finalizzato ad evidenziare eventuali esigenze assunzionali a seguito della programmazione delle Regioni, effettuata ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

Il legislatore ha tenuto in considerazione il fatto che, a decorrere dal 25 novembre 2015, il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale non può più effettuare turni in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di orario di lavoro. Infatti, a decorrere da tale data, sono abrogate le norme che, nel 2007 e nel 2008, per tale personale, avevano previsto deroghe, sia alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale, che al riposo giornaliero, previsti dalla direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, recepita con il citato decreto legislativo n. 66 del 2003.

Ciò premesso, la normativa prevede un percorso di programmazione regionale dei fabbisogni di personale effettivamente esistenti a seguito dell'adozione, da parte delle stesse Regioni, dei provvedimenti attuativi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, nel rispetto della cornice finanziaria programmata, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Nella definizione del fabbisogno effettivo di personale, le Regioni tengono conto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del costo del personale e, per le Regioni in Piano di rientro, di quanto contenuto nei piani stessi.

Il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) valutano congiuntamente i provvedimenti regionali trasmessi entro il 31 marzo 2016 e, se emergono effettive criticità, si riconosce agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di indire procedure concorsuali straordinarie, ulteriori rispetto a quelle di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 marzo 2015, rivolte al personale medico e infermieristico, necessario a far fronte a eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno effettivo del personale, e di riservare nel medesimo bando, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili, al personale medico e infermieristico a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti, in possesso di determinati requisiti, al fine di procedere alla relativa stabilizzazione.

La disposizione prevede che, nelle more della conclusione del procedimento, le Regioni, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei LEA, e previa implementazione delle modalità organizzative del personale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile limitatamente al periodo 1° gennaio 2016 - 31 luglio 2016, eventualmente prorogabile fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

In tale prospettiva, la norma introdotta ha completato ed integrato il percorso già intrapreso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015.

E' previsto, inoltre, che nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità assistenziale nel rispetto dei LEA, continuano ad avvalersi del personale precario destinatario della disposizione, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*Il Ministro della salute*

LORENZIN

(5 febbraio 2016)

---

ARRIGONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute.* - Premesso che:

da notizie provenienti dai mezzi di informazione si apprende che mercoledì 3 giugno 2015, è partita l'operazione 'Vento di maestrale' che vede impegnati oltre 50 Carabinieri del comando provinciale di Viterbo, insieme ai militari di altri comandi provinciali competenti, 25 militari del Noe (nucleo operativo ecologico) di Roma e 38 agenti della Polizia stradale di Viterbo;

il *blitz* ha dato esecuzione a 9 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, per reati di truffa, frode in pubblica fornitura, falso materiale, falso ideologico, abuso d'ufficio, connessi alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti e dello spazzamento di Viterbo;

sono state eseguite anche 9 perquisizioni negli uffici amministrativi di enti pubblici a carico di funzionari addetti al settore rifiuti nonché presso le sedi legali e operative delle società oggetto di indagine, Ecologia Viterbo e la Viterbo Ambiente del gruppo Gesenu e il sequestro condizionato di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della Ecologia Viterbo di Casale Bussi;

da quanto descritto su "il Fatto Quotidiano", secondo l'accusa, la società "avrebbe gestito in modo fraudolento i rifiuti del Lazio e di Roma, incassando la tariffa rifiuti pagata dai cittadini ma omettendo totalmente - fino al 2012 - di produrre il combustibile dai rifiuti e la frazione organica stabilizzata, ossia l'ex compost";

inoltre, sembra che negli anni successivi al 2012, sia stata prodotta solo una minima parte di compost rispetto a quanto richiesto dal contratto e con procedure non consentite dalle autorizzazioni, come l'aggiunta di calce;

secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano", la situazione dell'impianto rifiuti di Casale Bussi sarebbe "disastrosa" e "nessuna ecoballa di Cdr sarebbe conforme alle prescrizioni"; agli arresti domiciliari sono finiti il responsabile amministrativo e gestore dell'impianto della Ecologia Viterbo, il direttore tecnico della discarica, il responsabile dell'impianto e della pesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e indipendentemente dalle indagini svolte dalla magistratura, intenda appurare, attraverso analisi specifiche e caratterizzazioni da effettuare da parte del Noe e dell'ISPRA, l'incidenza sull'ambiente e sul territorio circostante che ha avuto e che tuttora ha la cattiva gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della Ecologia Viterbo di Casale Bussi, allo scopo di garantire la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

(4-04067)

(9 giugno 2015)

RISPOSTA. - Innanzitutto si fa presente che l'Arpa Lazio, nel 2015, ha condotto delle attività ispettive per accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore e la sua ottemperanza agli obblighi di comunicazione, così come previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Arpa Lazio, sulla base della predetta attività ispettiva, ha rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, il superamento di alcuni parametri rispetto ai limiti previsti dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V- Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché la presenza di un ingente quantitativo di ecoballe e di scarrabili contenenti i rifiuti prodotti dall'impianto esterno, in aree non identificate e non autorizzate.

La Regione Lazio ha, inoltre, rappresentato che a marzo è stato avviato il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'*iter* è tuttora in corso.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si fa presente che la questione è attenzionata dalle strutture tecniche del Ministero, che continue-

ranno a svolgere un'attività di monitoraggio e che forniranno un aggiornamento sul prosieguo delle attività svolte dalle amministrazioni territoriali competenti, segnalando, all'esito delle predette procedure, eventuali criticità alle autorità competenti e valutando nuovi accertamenti.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(26 gennaio 2016)

---

CAPACCHIONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Considerato che:

il calcio dilettantistico è organizzato in Italia dalla Lega nazionale dilettanti (LND) che muove milioni di tesserati e migliaia di società e conseguentemente ha il maggior peso nell'ambito dell'organizzazione calcistica nazionale governata dalla Federazione italiana giuoco calcio, tant'è che nell'ambito del consiglio federale, ente che governa il settore, è rappresentata percentualmente per il 35 per cento, valore maggiore tra tutte le altre componenti (Lega serie A - Lega serie b - Lega Pro) e componenti tecniche (calciatori, allenatori e arbitri);

la Lega nazionale dilettanti è organizzata attraverso strutture periferiche denominate comitati regionali, che non solo hanno la giurisdizione nel territorio regionale di appartenenza, ma rappresentano localmente l'istituzione nazionale FIGC;

il calcio dilettantistico in Campania è secondo in Italia solo alla Lombardia per movimento di atleti e tesserati;

agli inizi degli anni 2000 il comitato regionale campano ha ricevuto dalla Lega nazionale dilettanti un finanziamento a fondo perduto per l'acquisto dell'immobile in cui ha la propria sede in Napoli, Via S. Anna alle Paludi. Una volta perfezionato l'acquisto il comitato regionale campano ha costituito una società denominata "Calcio Campania Immobiliare Srl" (di cui è socio unico);

alla Calcio Campania Immobiliare Srl il comitato regionale Campania della FIGC - LND ha conferito gli immobili acquisiti con il contributo della LND e contestualmente la società immobiliare ha affittato i citati immobili al comitato regionale per un valore di circa 90.000 euro annui;

successivamente la società Calcio Campania Immobiliare ha assunto come unico dipendente l'attuale presidente del comitato regionale

Campania, Vincenzo Pastore, con un contratto pari a 222.000 euro annui, per una somma di gran lunga superiore all'unico introito derivante dal canone di locazione;

considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:

annualmente il bilancio della "Calcio Campania Immobiliare Srl" viene approvato dalla controllante comitato regionale Campania;

il rappresentante legale del comitato regionale Campania avrebbe approvato un bilancio in perdita della società "Calcio Campania Immobiliare Srl", redatto dal presidente della società stessa che contemporaneamente ricopre la carica di vice presidente del comitato regionale Campania FGIC-LND. Dai documenti ufficiali si evince che il risultato netto ottenuto da Calcio Campania Immobiliare Srl durante il 2014, dopo gli oneri finanziari, le tasse e gli ammortamenti è diminuito del 219,85 per cento rispetto al 2012;

a quanto risulta all'interrogante nel mese di maggio 2015 la Guardia di finanza ha compiuto una serie di perquisizioni sia presso la sede del comitato regionale Campania FIGC - LND sia presso l'abitazione privata del signor Vincenzo Pastore, sequestrando documentazione cartacea e materiale informatico sui *personal computer* del comitato e dell'abitazione privata;

il 4 giugno è stata diramata dall'ANSA e ripresa da tutti i *media* nazionali la seguente notizia: "Vincenzo Pastore, Presidente del Comitato Regionale Campano della Lega Nazionale dilettanti ed ex segretario regionale del predetto Comitato è indagato nell'ambito di una inchiesta della procura di Napoli riguardante presunte irregolarità nella gestione del patrimonio immobiliare. Il pm Giancarlo Novelli, titolare dell'indagine, ipotizza il reato di truffa aggravata. L'inchiesta si riferisce in particolare alla costituzione di una società ad hoc per la gestione del patrimonio immobiliare della Lega costituito in realtà da un solo immobile dove ha sede la Lega nella zona di Sant'Anna alle Paludi a Napoli. Tale società avrebbe erogato a Pastore, in qualità di un dipendente 222.000 euro, somma che secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, rappresenta il triplo dei ricavi della gestione degli immobili";

considerato che le notizie riportate nella nota diramata dall'ANSA farebbero emergere una grave ed inaccettabile situazione in cui versa il calcio dilettantistico campano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per fronteggiare tale difficile situazione;

se sia a conoscenza di quali atti abbiano eventualmente posto in essere la Federazione italiana giuoco calcio ed il comitato olimpico nazionale italiano, garante e vigilante delle attività sportive in merito a tale grave vicenda, e se siano stati adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili della grave situazione che si è venuta a creare al fine di restituire serenità, dignità e trasparenza allo *sport* più amato e praticato nel nostro Paese.

(4-04127)

(16 giugno 2015)

RISPOSTA. - La Lega nazionale dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione italiana giuoco calcio, e per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si articola in comitati regionali, dipartimenti e delegazioni. La Lega nazionale dilettanti e le sue articolazioni territoriali sono soggetti giuridici autonomi e distinti dalla FIGC, che, in data 20 luglio 2015, ha invitato la Lega e il comitato regionale Campania a dare esaurienti notizie relativamente a quanto chiesto dall'interrogante.

La Lega nazionale dilettanti, attualmente diretta dal vice presidente-vicario, per conseguenza di irregolarità nella gestione amministrativa del comitato, ha disposto accertamenti e verifiche; l'incarico per effettuare i controlli è stato affidato ad una società di consulenza, che in data 24 agosto 2015, ha presentato una relazione da cui emergono pesanti irregolarità, messe in atto nell'amministrazione dell'organo territoriale.

Con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n. 113 del 14 settembre 2015, il vice presidente-vicario, per garantire una precisa e regolare attività economica e sportiva alla struttura regionale, ha dichiarato decaduti gli organi esecutivi del comitato regionale Campania e nominato un commissario straordinario (dottor Paolo De Fiore).

Con riferimento alla società "Calcio Campania Immobiliare s.r.l." (l'immobiliare) di cui il comitato regionale Campania è unico socio, la FIGC rappresenta che il commissario straordinario, con apposita assemblea convocata il 18 settembre 2015, ha adottato le necessarie modifiche per revocare i poteri di straordinaria amministrazione all'organo amministrativo e ha intrapreso le necessarie verifiche contabili dell'immobiliare, predisposto una perizia dell'immobile in proprietà alla società, ha dato avvio alla preparazione del bilancio 2014/2015 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, da tenersi entro il mese di ottobre 2015, assieme agli eventuali provvedimenti da adottare, qualora emerga un bilancio in perdita.

Compito dell'ufficio del commissario straordinario è verificare le criticità del comitato e di conseguenza adottare gli opportuni provvedimenti per garantire una valida amministrazione.

In ordine allo stipendio percepito dal signor Pastore, in qualità di dipendente dell'immobiliare, dai controlli effettuati dal commissario straordinario risulta che l'immobile di proprietà della società Immobiliare non dà utili economici a sufficienza per coprire il predetto costo del personale, ad ogni modo il compenso del signor Pastore non è erogato dall'agosto 2014. L'Immobiliare avrebbe assunto tali notevoli spese in vista di un piano di sviluppo, attualmente sottoposto a verifica, delle attività economiche, in grado di assicurare ricavi soddisfacenti; nel caso che manchino le condizioni per attuare il menzionato piano, il commissario straordinario, dotato di pieni poteri, potrà adottare i conseguenti provvedimenti, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro tenuto dall'Immobiliare con il signor Pastore.

Per quanto riguarda le indagini svolte dalla magistratura ordinaria, la Federazione non può fornire alcun elemento informativo; sotto l'aspetto dell'azione disciplinare il caso è oggetto degli accertamenti, posti in essere dalla procura federale. La FIGC informerà il CONI sulla prosecuzione del procedimento disciplinare e sulle attività conclusive del commissario straordinario.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

DE VINCENTI

(8 febbraio 2016)

---

PETRAGLIA. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che archivi e biblioteche attirano studiosi e investimenti dall'estero, ma soprattutto risultano fondamentali per il nostro progresso civile, essendo una risorsa necessaria per allinearsi ai livelli dell'Europa più avanzata, pensando almeno alla Francia, alla Germania e alla Gran Bretagna. L'Italia per la sua storia può vantare un patrimonio librario di qualità per nulla inferiore a quello conservato nei Paesi appena ricordati. Eppure, da anni, le sue principali biblioteche risultano fra le più arretrate. In particolar modo presso la biblioteca Nazionale di Firenze i servizi all'utenza sono decisamente inferiori agli *standard* minimi oggi richiesti (dall'accoglienza alle risorse informatiche, dalla comodità di accesso all'effettiva disponibilità delle collezioni);

considerato che da anni il settore vive le conseguenze del blocco del *turnover* del personale e l'assenza di un'idonea politica di sviluppo che

contempli investimenti e progettualità di medio lungo termine. La biblioteca Nazionale centrale di Firenze, la più antica delle biblioteche nazionali italiane, nota per una dotazione eccezionale di 6 milioni di libri e 25.000 manoscritti, presenta difficoltà crescenti, poiché è impossibile accedere alla lettura di volumi recenti, anche quando catalogati; l'accesso alle collezioni di periodici, materiale di inestimabile lavoro, è stato escluso a tempo indeterminato ormai da 2 anni. La biblioteca, ospitata in un edificio di notevole pregio architettonico, necessita di restauri della facciata e dei locali interni. L'impianto di climatizzazione è inefficiente, i locali di servizio sono al di sotto degli *standard* minimi di accoglienza che si richiedono a un istituto che dovrebbe godere di un prestigio internazionale, situazione aggravata da continui guasti e malfunzionamenti (porte bloccate, bagni spesso inagibili, locali chiusi, eccetera). Problemi ancor più evidenti nel caso di maltempo: l'acqua penetrata all'interno a causa della rottura di alcuni vetri infranti dalla grandine ed attraverso le finestre e porte spalancate dal vento ha arrecato danni a volumi di inestimabile valore;

ritenuto che così come si evince dalle tabelle ministeriali relative al finanziamento della biblioteca Nazionale di Firenze, le risorse sono così ripartite per il corrente anno e per il prossimo biennio: 2015, 196.397 euro; 2016, 154.593 euro; 2017, 154.593 euro. In questo anno finanziario pertanto il fondo di funzionamento è stato ridotto di oltre l'80 per cento da 1.111.000 euro a 196.397 euro, per quello che permette di aprire le porte ogni mattina, di pagare le bollette eccetera;

ricordato che il Ministro in indirizzo il 6 marzo 2015 ha annunciato che la biblioteca Nazionale nel 2015 avrà un contributo "di 1.090.000 euro. In più, a cavallo del 2014-15, gli sono stati conferiti oltre 1.100.000 euro per spese di restauro e messa in sicurezza", implicitamente riconoscendo la totale insufficienza dei fondi previsti dalle tabelle ministeriali,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire che alla biblioteca Nazionale centrale di Firenze siano destinate risorse pubbliche vere certe in maniera continuativa e non emergenziale, che non possono ogni volta essere ridotte, e se intenda adoperarsi, altresì, per garantire il *turnover* dell'organico del personale.

(4-03723)

(26 marzo 2015)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo bene si descrive la ricchezza della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (di seguito BNCF), sotto i profili della quantità e della qualità del patrimonio posseduto e dell'importanza delle molteplici funzioni che essa svolge nell'ambito del sistema bibliotecario italiano e internazionale.

Si aggiunga che la BNCF è archivio della letteratura italiana moderna; che ha una raccolta dei periodici che conta più di 250.000 testate, di cui 15.000 in corso; che conserva un cospicuo fondo di materiale cosiddetto minore, tra cui importanti documenti prodotti nell'ambito di attività associative, produttive e commerciali, guide turistiche e cartoline illustrate e un importantissimo fondo di libri d'artista del Novecento. Il patrimonio artistico consta di una cinquantina di opere tra busti, statue, maioliche e dipinti di diverse epoche.

La Biblioteca, ai sensi della vigente normativa sul deposito legale, costituisce l'archivio nazionale della produzione editoriale italiana, nonché elemento fondamentale del Servizio bibliotecario nazionale, il quale consente la catalogazione partecipata e la circolazione dei documenti su scala nazionale.

La BNCF, inoltre, è *partner* in molti progetti europei e internazionali, quali "Europeana", "World digital library", "Google", "ProQuest", attivati anche sulla base di lettere d'intenti con *partner* privati e prestigiose istituzioni culturali, e tuttora in corso. Tali progetti hanno consolidato all'estero il ruolo di importante istituto bibliografico della BNCF.

Si rilevano, però, anche difficoltà e criticità che impediscono alla BNCF di fornire i propri servizi secondo *standard* qualitativi e quantitativi, analoghi ad altre istituzioni simili, anche straniere.

Si tratta di questioni già note, per le quali l'amministrazione si è ed è fermamente impegnata nella loro risoluzione. Alcune di esse sono già state risolte. Per altre, sono necessari interventi e investimenti di lungo periodo, alla cui progettazione e realizzazione l'amministrazione sta provvedendo, nel limite delle risorse disponibili.

La sede della BNCF, risalente agli anni Trenta del secolo scorso, conserva al suo interno arredi, elementi architettonici e apparati, che si sono, nel corso dei decenni, storicizzati e che assegnano all'edificio stesso un notevole valore storico-culturale. Ciò comporta insieme la volontà di preservare l'edificio e il suo apparato, ma anche il suo utilizzo, in maniera efficiente, compatibilmente, ovviamente, con il valore storico-culturale della sede.

Gli eventi meteorologici straordinari che hanno colpito la città di Firenze il 19 settembre 2014 hanno danneggiato strutturalmente la BNCF, lesionando in modo particolarmente grave le grondaie, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche delle coperture a falda, il lastrico solare e i lucernari risalenti per lo più agli anni Trenta del Novecento e già oggetto di parziali interventi di messa in sicurezza. La medesima circostanza ha causato gravi lesioni al paramento murario dell'ala nuova di via Magliabechi, messa in sicurezza dai Vigili del fuoco, e il distacco parziale di frammenti lapidei della facciata principale rivestita di pietra forte.

Premesso che nei mesi di luglio e agosto 2014 si era provveduto a opere di manutenzione indifferibili dell'intero sistema di grondaie e di pulizia dei lastrici solari, la causa essenziale dei danni lamentati è stata l'eccezionalità dell'evento. Ad oggi si è già provveduto a recuperare con lavori in urgenza i lucernari danneggiati dalle grandine e a rimettere i vetri andati distrutti, allo scopo di evitare ulteriori infiltrazioni di acqua nell'edificio e si è proceduto a intervenire sulla porzione di lastricato solare danneggiata. L'utilizzazione di uno stanziamento di 1.100.000 di euro ha reso possibile stipulare una convenzione con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana per la realizzazione degli interventi necessari.

Per quanto riguarda l'impianto termico, sono stati operati interventi di messa a regime, ai sensi della normativa vigente, con un miglioramento notevole nel microclima delle aree trattate, considerata anche la struttura architettonica dell'edificio, l'altezza delle sale e dei locali e la presenza di infissi storici, ancora da recuperare, attraverso operazioni di restauro conservativo. La struttura dell'edificio, risalente agli anni Trenta del Novecento, consente, comunque, una climatizzazione solo parziale, limitata ai locali che presentano caratteristiche adatte a tali interventi.

Dopo gli interventi sull'impianto termico dell'edificio della Biblioteca, si è proceduto alla climatizzazione del deposito riservato.

Per quanto riguarda i servizi igienici, gli stessi rispettano le norme igienico - sanitarie e la normativa di sicurezza vigente. E' presente un servizio igienico dedicato, accessibile ai disabili. Da un punto di vista architettonico l'area rispecchia lo stile del periodo di costruzione dell'edificio, con parziali interventi aggiuntivi negli anni Ottanta del secolo scorso, ma viene costantemente assicurata la pulizia e la disponibilità di materiale igienico - sanitario.

La situazione dell'emeroteca della BNCF presenta notevoli criticità, per la cui soluzione sono necessari interventi di ordine strutturale. L'emeroteca della BNCF vanta un patrimonio documentario di notevole importanza, sia per il numero delle testate, che assommano a 250.000, che per la rarità di molte di esse, alcune delle quali risalenti alla metà del secolo XVIII. Attualmente le collezioni delle pubblicazioni periodiche, conservate nei vari spazi della BNCF, corrispondono approssimativamente a 40 chilometri lineari di scaffalature, con un incremento annuo stimato di circa 1.000 metri lineari. E' in previsione, inoltre, il deposito della collezione della stampa italiana e straniera dagli anni Venti del Novecento al 2000, conservata attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che occuperà, presumibilmente, uno spazio pari a ulteriori 10 chilometri lineari di scaffalature.

La sede secondaria della BNCF, costituita dalla Polveriera di Forte Belvedere, dove furono collocati provvisoriamente i giornali storici della Biblioteca, dopo la tragica alluvione del 1966, ancorché fosse poco adatta

alle necessità di una biblioteca, venne aperta al pubblico nel 1990 per poi essere chiusa già nel 2000, in attesa di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dello stabile.

Forte Belvedere da quel momento venne utilizzato come mero deposito, da cui, a cura del personale della Biblioteca, si provvedeva a prelevare, in giorni prefissati, il materiale richiesto dagli utenti e a trasferirlo per la consultazione nella sede centrale della Biblioteca. Attualmente, però, il servizio è sospeso a tempo indeterminato, in quanto un'analitica relazione della ditta che gestisce la sicurezza dei luoghi di lavoro ha evidenziato peggioramenti nelle condizioni dell'immobile sotto il profilo della sicurezza. Ciò, di fatto, esclude dalla consultazione la collezione di indiscusso valore dei giornali storici della Biblioteca.

Gli interventi per garantire la sicurezza della sede di Forte Belvedere appaiono, già a una prima analisi, molto onerosi e, soprattutto, non risolutivi, in considerazione del fatto che la sede, per sua stessa conformazione non consente una conservazione ottimale del materiale collocatovi; che la stessa manca di ulteriori spazi occupabili; che la zona, benché altamente suggestiva, è difficilmente raggiungibile dagli utenti per mancanza di infrastrutture; che, infine, è di difficile, se non impossibile, gestione, come biblioteca, per la sua stessa conformazione fisica.

La soluzione della problematica dell'emeroteca può essere costituita dal pieno recupero dell'area della ex caserma Curtatone e Montanara, assegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze dal 2003.

L'area in questione si compone di tre fabbricati, tra cui l'ex convento di Sant'Onofrio e l'ala di manifattura ottocentesca, adibita a servizi della scuola militare di Sanità e di tre cortili, per una superficie complessiva di 7.000 metri quadri. Nell'ultimo triennio si è già provveduto a recuperi parziali: nel corso del 2011 è stata recuperata la quasi totalità delle coperture e sono stati effettuati interventi di disinfestazione all'interno del fabbricato ottocentesco; nel corso del 2012 si è provveduto alla rimozione delle coperture in cemento-amianto delle due pensiline, poste lungo il muro perimetrale di via Tripoli, ormai fatiscenti, e al loro smaltimento, così come alla rimozione di tutte le canne fumarie e dei serbatoi di accumulo acque, sempre in cemento-amianto, posti nel fabbricato e nei cortili. Attualmente nell'area del convento sono già funzionanti impianti di rilevazione antincendio e antintrusione.

Col recupero dei locali dell'ex caserma Curtatone e Montanara, si creerebbe un asse culturale della biblioteca lungo la via Tripoli, che risulterebbe di grande utilità per gli utenti. Mentre il fabbricato più antico potrebbe ospitare gli spazi dei servizi al pubblico, il centro di digitalizzazione, gli uffici e parte delle collezioni più particolari, l'area ottocentesca potrebbe essere destinata ai magazzini librari, mediante un impianto di robotizzazione,

che andrebbe a garantire spazi a lungo termine per l'accrescimento delle raccolte librarie e documentarie della BNCf.

Si restituirebbe, così, agli utenti la possibilità di consultare il prezioso materiale dell'emeroteca nazionale attualmente non fruibile, di estremo pregio e rarità, ottimizzando e migliorando in modo evidente e sostanziale, oltre alla conservazione e alla tutela del materiale, la sua fruizione e la sua valorizzazione, mediante l'inserimento in progetti di digitalizzazione.

Per quanto riguarda gli organici, si evidenzia che la recente riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, fondandosi innanzitutto sull'esigenza di attuare misure di riduzione e revisione della spesa (*spending review*), ha rideterminato anche le dotazioni organiche del personale di questo Ministero, fissandole in complessive 19.050 unità, per il personale appartenente alle aree funzionali. Per avere un utile termine di raffronto, si rammenta che il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1997, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali", di seguito DPCM 1997, aveva fissato le dotazioni organiche, per il personale non dirigenziale, in complessive 25.050 unità.

Con successivo decreto ministeriale 6 agosto 2015, l'amministrazione, sentite anche le organizzazioni sindacali, ha provveduto a ripartire le dotazioni organiche del personale delle aree funzionali tra gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione.

Le dotazioni organiche delle biblioteche sono state definite attraverso un processo metodologico, che ha suddiviso gli istituti bibliotecari del Ministero, secondo macro categorie, considerando, al fine della classificazione, alcuni aspetti peculiari: dimensioni dell'edificio, fondi posseduti, accessibilità al pubblico e numero dei fruitori.

Per ogni biblioteca si è, quindi, proceduto a calibrare il peso di alcuni profili professionali, in base a delle "variabili influenti", tra cui; le dimensioni dell'edificio, il numero di fondi presenti, il numero di ricerche effettuate *in loco* e per corrispondenza.

A causa di una passata programmazione del personale, per alcuni profili professionali in ambito bibliotecario si è creato, nel tempo, un anormale *surplus* in specifiche aree territoriali. In particolar modo è stata individuata una forte presenza di personale con la qualifica di funzionario bibliotecario, concentrata in prevalenza nelle regioni del Sud, assegnato, in taluni casi, a strutture periferiche estranee alle attività bibliotecarie.

Questa anomala situazione ha impedito, in alcuni casi, una più congrua dotazione di personale tra gli istituti che insistono in altre aree geografiche.

Per la BNCF è stata individuata una dotazione organica pari a 170 unità di personale, così ripartita: 38 funzionari bibliotecari, 3 funzionari amministrativi, 2 funzionari informatici, 2 funzionari per le tecnologie, 1 funzionario restauratore, 42 assistenti alla vigilanza, 25 assistenti tecnici, 4 assistenti informatici, 33 assistenti amministrativi, 20 addetti ai servizi ausiliari.

Dalle 162 unità rilevate effettivamente in servizio a maggio 2015, la Biblioteca passa dunque ad una dotazione di previsione di 170 unità. In particolare aumenta il personale di prima area (5 unità). Nella seconda area si confermano le 42 unità di vigilanza così come i 33 amministrativi, i 4 informatici e i 25 tecnici; per la terza area, aumentano i bibliotecari di una unità e due funzionari delle tecnologie, mentre i restanti profili sono confermati.

L'analisi della pianta organica prevista per la Biblioteca dal DPCM 1997 evidenzia la presenza di profili professionali che, attualizzati, possono ritenersi, in considerazione della loro funzione, non più correnti (ad esempio, le 40 unità del profilo di dattilografo, gli addetti alle attrezzature e alle pulizie). Se si raffronta, quindi, la nuova dotazione con quella prevista dal DPCM 1997, privata dei profili ormai obsoleti, la differenza si riduce notevolmente.

Occorre, poi, considerare l'impatto che, anche nelle biblioteche, ha avuto l'evoluzione tecnologica, trasformando e riducendo modalità operative e carichi di lavoro.

Anche per l'impossibilità di disporre di tutto il personale assegnato, a causa dell'effettiva indisponibilità di alcune unità di personale di accoglienza e vigilanza (dovuta ad assenze croniche per malattia e a una difficoltà complessiva di personale particolarmente anziano nello svolgimento delle turnazioni), la Biblioteca ha limitato la distribuzione dei libri al turno mattutino, per tre giorni alla settimana, al fine di garantire l'apertura, per un arco temporale significativo (lunedì-venerdì: 8,15- 19; sabato 8,15- 13,30), di altri servizi al pubblico essenziali: gestione dell'accesso, del tesseramento, delle sale di consultazione, della sala manoscritti, della sala periodici, del prestito, della movimentazione e della distribuzione del materiale librario e documentario, sia dai magazzini librari della sede centrale, sia da quelli delle sedi distaccate.

Nel corso del 2015 un utile apporto è stato fornito dai tirocinanti (10 unità) assegnati per 6 mesi, e ancora un importante supporto si avrà grazie all'assegnazione, mediante procedimento in corso, di 40 unità del Servi-

zio civile nazionale, che presteranno servizio per un anno nel settore dei servizi al pubblico e nel settore della catalogazione del materiale bibliografico corrente.

Si segnala, comunque, che il decreto ministeriale 6 agosto 2015 citato, col quale sono state ripartite le dotazioni organiche tra gli uffici dell'amministrazione, prevede una verifica mensile della congruità della ripartizione stessa, con la possibilità di adottare, entro il mese di febbraio 2016, correzioni e modifiche.

Come è noto, poi, la legge di stabilità per il 2016 prevede, all'articolo 1, commi 328-330, la possibilità di reclutare nuovo personale, tramite un concorso straordinario per l'assunzione di 500 funzionari dei beni culturali, tra cui anche funzionari bibliotecari.

Rispetto, invece, alle iniziative per sostenere l'attività della Biblioteca, la legge di bilancio 2015 ha inizialmente assegnato, per il funzionamento della BNCF, solo euro 196.397. Questo finanziamento è stato incrementato di euro 491.118 dalla legge di assestamento e ulteriori euro 32.000 sono stati erogati per rafforzare i servizi della Biblioteca, nell'ambito del Servizio bibliotecario nazionale.

A queste risorse vanno aggiunti euro 100.000 per l'incremento del patrimonio bibliografico, euro 200.000 per il progetto "Magazzini digitali", nell'ambito del programma degli utili della società pubblica ARCUS ed euro 100.000 per il progetto "Google Books".

In aggiunta a quanto detto, la Direzione generale Bilancio, alla fine del 2014, ha disposto un finanziamento straordinario pari a euro 600.000, per far fronte a interventi urgenti e indifferibili (decreto dirigenziale 5 dicembre 2014) e uno ulteriore di euro 500.000 (decreto dirigenziale 3 ottobre 2014), per la messa in sicurezza delle sedi della Biblioteca e la tutela del patrimonio librario.

Per il 2016, invece, la Biblioteca verrà nuovamente dotata di risorse finanziarie sufficienti a consentire una gestione efficace dell'immobile occupato e dei servizi connessi: nella legge di bilancio 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 349, della legge di stabilità per il 2016, sono infatti previsti euro 2.981.072 sul capitolo 3609, dedicato al funzionamento della Biblioteca.

La stessa legge di stabilità prevede (all'articolo 1, comma 318) di stabilizzare e rendere permanente l'agevolazione dell'"Art Bonus" introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Seppure l'effetto attrattivo dell'"Art Bonus", applicato alle biblioteche, sia certamente più debole rispetto alla capacità di richiamo dei più noti monumenti italiani, la BNCF, secondo quanto risulta dal sito *web* dell'Istituto, nel 2014 ha beneficiato di 2 erogazioni liberali per un importo totale di euro 13.309 e, nel primo semestre 2015, di un'ulteriore erogazione di euro 7.500.

Si ricorda, inoltre, che con il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 alla BNCF è stata riconosciuta una speciale forma di autonomia, con l'obiettivo di conferire ad essa strumenti gestionali utilizzabili anche nell'ottica di una ricerca di forme di finanziamento e di sostegno da parte di enti pubblici e privati.

Infine, va segnalato che da ultimo il Programma triennale degli interventi di tutela, istituito dalla legge n. 190 del 2014 e sul quale le Commissioni parlamentari hanno già espresso parere favorevole, ha assegnato la somma di 3.550.000 euro nel triennio per interventi di restauro e ristrutturazione della sede BNCF, onde risolvere il problema della carenza di spazi.

In conclusione, se anche nel passato l'attenzione del Ministero per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze non è mai venuta meno, sicuramente le iniziative e gli interventi *in itinere* potranno consentire a questa illustre istituzione culturale di continuare a svolgere a pieno la sua funzione culturale.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BIANCHI

(9 febbraio 2016)

---

TORRISI, PAGANO. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

gli interroganti hanno avuto notizia che, nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ed ordinaria, è stata da ultimo più volte sollevata la questione della natura, pubblica o privata, del "Teatro di Sicilia Stabile di Catania", soprattutto in conseguenza dell'avvenuta inclusione di detto ente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni, nonché nell'elenco ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti pubblici vigilati dalla Provincia regionale di Catania;

il teatro di Sicilia Stabile di Catania, secondo le previsioni del proprio statuto, è un'associazione di diritto privato; a conferma della correttezza di tale inquadramento, si rileva, tra l'altro, che tra i soci fondatori dell'ente figura l'ente teatro di Sicilia, che è, a sua volta, un'associazione di diritto privato;

l'adesione ad una diversa opzione interpretativa secondo la quale, a seguito dell'inserimento nei predetti elenchi, andrebbe applicato al teatro Stabile di Catania un regime pubblicistico, comporterebbe conseguenze di grande rilevanza sull'attività dell'ente, anzitutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, ponendo significativi interrogativi in merito alla legittimità della posizione del personale a tempo indeterminato non assunto a seguito di concorso pubblico, e comportando, in ogni caso, la non rinnovabilità dei rapporti a tempo determinato, una volta intervenuta la scadenza;

una simile ricostruzione porrebbe in pericolo la stessa possibilità dell'ente di proseguire nelle proprie attività istituzionali e, per altro verso, comporterebbe la perdita del posto di lavoro per decine di dipendenti, oltre ad aprire la strada ad una notevole quantità di contenziosi;

il riconoscimento dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania quale "pubblica amministrazione" determinerebbe lo stravolgimento delle modalità di esecuzione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente stesso, così come esplicatesi dall'anno della sua costituzione ad oggi in considerazione della natura statutaria di associazione con personalità giuridica di diritto privato;

la giurisprudenza amministrativa formatasi di recente in merito alla specifica questione sancisce che: «per stabilire la natura privata o pubblica di un ente, ai fini dell'applicabilità a questi dell'art. 1 comma 136 della legge n. 311 del 2004, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che l'ente medesimo sia inserito o meno nel conto consolidato elaborato dall'Istat ex art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 e art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, dovendo invece aversi riguardo agli elementi di "controllo" e di "finanziamento" da parte di pubbliche amministrazioni che sono alla base della definizione, di derivazione comunitaria, di "unità istituzionale pubblica"» (dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2843),

si chiede di sapere:

quale sia la reale valenza giuridico-amministrativa degli elenchi ISTAT di cui in premessa;

se l'attività di gestione dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania (oggi ente teatro nazionale di Sicilia della città di Catania), e i rapporti di la-

voro con esso intercorrenti debbano essere assoggettati o meno alla disciplina pubblicistica;

se rimanga ferma la validità dei contratti di lavoro stipulati in regime privatistico negli anni 2009-2010, in data anteriore all'inclusione negli elenchi formati dall'ISTAT.

(4-04692)

(14 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Preliminarmente, si osserva che l'ente Teatro nazionale di Sicilia della città di Catania, già teatro stabile ad iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, è un'associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, che non persegue finalità di lucro.

Secondo le disposizioni dello statuto, sono soci fondatori dell'associazione il Comune di Catania, la Provincia regionale di Catania, la Regione Siciliana e l'ente Teatro di Sicilia.

Il Comune di Catania, la Regione Siciliana e la Provincia regionale di Catania, o eventuale ente subentrante, sono anche associati necessari dell'ente.

Possono, altresì, aderire all'associazione, con la qualifica di associati ordinari, altri enti (anche locali e territoriali) e soggetti pubblici o privati, i quali ne facciano richiesta, a condizione che assumano l'impegno di sostenere, con versamenti annuali ordinari, le attività istituzionali dell'ente. Attualmente è associato ordinario la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.

L'ente ha lo scopo di produrre ed eseguire spettacoli teatrali, nell'intento di sostenere ed arricchire le tradizioni del teatro di prosa in generale e del teatro siciliano in particolare; di contribuire all'educazione artistica, culturale e spirituale del popolo e di fare conoscere, attraverso una loro maggiore divulgazione e valorizzazione, le opere di autori italiani, siciliani e stranieri, riservando un prevalente rilievo alla produzione nazionale; di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e teatrali, attraverso una propria scuola d'arte drammatica, nonché di sostenere l'attività di ricerca e sperimentazione, anche in coordinamento con l'università, con altre associazioni o compagnie specializzate nel settore.

Tutti i soci, siano essi fondatori, necessari od ordinari, devono provvedere a contribuire al finanziamento dell'ente, ciascuno in proporzione agli impegni assunti al momento del proprio ingresso nella compagine degli associati, con la sola ed esclusiva eccezione dell'ente Teatro di Sicilia, in quanto storico promotore e fondatore dell'ente teatro stabile di Catania.

Dell'attuale consiglio di amministrazione fanno parte, oltre al presidente, nominato dall'assemblea dei soci tra i componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza del Comune di Catania, e al vice presidente, nominato quale componente in rappresentanza della Regione Siciliana, 3 membri, di cui uno designato dalla medesima Regione Siciliana, uno dalla Provincia regionale di Catania e uno dall'ente Teatro di Sicilia.

Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da 2 membri effettivi, di cui uno designato dalla Regione Siciliana e l'altro dal Comune di Catania.

Con il decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 71, recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, l'ente è stato collocato nel settore “Teatri di rilevante interesse culturale”, ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto.

Alla luce dei recenti interventi normativi, l'ente Teatro nazionale di Sicilia della città di Catania rientra nella fattispecie degli enti di diritto privato, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo, che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità, ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente.

Da ciò discende l'assoggettabilità dell'ente Teatro nazionale di Sicilia della città di Catania agli obblighi in materia di trasparenza, disposti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Entrando nel merito delle questioni, si rappresenta che l'ente risulta inserito nell'elenco ISTAT, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica.

Per un esatto inquadramento della problematica, occorre premettere che, sulla base del SEC2010, il nuovo sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle “Amministrazioni Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Il Settore S13 è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi, non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali, la cui finzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del Paese.

Secondo il SEC2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel Settore 513 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

Per stabilire se una unità controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata nel settore S13, il SEC2010 prevede di verificare il comportamento economico attraverso l'applicazione del *test* "market/non market" (test del 50 per cento) e l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui opera.

Il *test* è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata.

Le condizioni di concorrenzialità in cui operano le unità istituzionali devono essere verificate, mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta (quali ad esempio le modalità di affidamento, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta).

L'elenco delle unità che fanno parte del settore S13 costituisce il riferimento per il calcolo degli aggregati dell'indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche.

I medesimi dati sono utilizzati dall'Unione europea ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche per verificare la congruenza degli stessi rispetto agli obiettivi definiti da ciascun Paese con il proprio programma di stabilità e crescita.

Tuttavia, a livello nazionale, l'elenco ISTAT ha assunto funzioni ben più ampie, tenuto conto della finalità costantemente seguita dal legislatore nazionale di utilizzare tale elenco quale ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite dalla legge finanziaria di ciascun anno e da altri atti legislativi, volti a raggiungere gli obiettivi dell'armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesa pubblica.

Conseguentemente, l'inclusione nell'elenco ISTAT comporta implicazioni in termini di impostazioni del bilancio, di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,

di obblighi di pubblicità, trasparenza, di misure di contenimento della spesa, di misure in materia di personale. Resta tuttavia ferma l'applicazione del regime privatistico ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale dipendente.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BIANCHI

(9 febbraio 2016)

---